



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

All. : 1

Réf. n° - Prot. n. **6920**

V/ réf. – Vs. rif.

< Aoste / Aosta **17 luglio 2026**

Ai Sindaci dei Comuni di:

Antey-Saint-André, Arvier, Aise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve

e, p.c. Ai Presidenti delle

Unités des Communes valdôtaines:

Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Paradis, Grand-Combin, Mont-Émilis, Mont-Cervin, Évançon, Walser

Al Consiglio permanente degli enti locali

Oggetto: Legge 13 giugno 2023, n. 83. Richiesta parere su schema decreto di determinazione dei criteri di riparto e utilizzazione del contributo in favore dei Comuni italiani di confine.

La legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ha introdotto un nuovo sistema di compensazione finanziaria destinato ai territori italiani interessati dalla presenza dei lavoratori frontalieri¹, in sostituzione della precedente disciplina regolata dall'Accordo del 1974².

¹ Per lavoratori frontalieri si intendono, in sintesi, i soggetti residenti nei Comuni situati, in tutto o in parte, entro una fascia di 20 chilometri dal confine italo-svizzero, che svolgono attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera svizzera e che fanno ordinariamente rientro al proprio domicilio nello Stato di residenza.

² Il precedente regime era previsto dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 e approvato con legge 26 luglio 1975, n. 386.

TV_FT

r:\uffele\uffint\frontal\2026\56 nota_comuni_interessat_pulita_17lug26.docx

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165274980-274987-274984

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165274980-274987-274984

Contatti/Contacts:

Liliana Bottani 0165274980
Fabrizio Treves 0165272511

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it

www.regione.vda.it

C.F. Regione 80002270074

In particolare, il nuovo Accordo prevede un periodo transitorio, destinato a concludersi con l'anno fiscale 2033, durante il quale i Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese versano annualmente all'Italia, a compensazione, una quota pari al 40 per cento del gettito fiscale riscosso sui redditi di tali lavoratori.

La medesima legge stabilisce, inoltre, che ai Comuni italiani di frontiera nei quali risiedono lavoratori frontalieri sia garantito, tenuto conto anche delle somme corrisposte dai Cantoni svizzeri all'Italia, un livello complessivo di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e i Comuni frontalieri, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse.

A tal fine è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale, sul quale questa Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Si evidenzia, a tale proposito, che i criteri di riparto previsti in tale schema si pongono in sostanziale continuità con quelli applicati nell'ambito della previgente disciplina delle compensazioni finanziarie del frontalierato tra Italia e Svizzera, senza modificare il principio fondamentale di attribuzione delle risorse in funzione del numero dei lavoratori frontalieri residenti nei territori interessati.

L'importo spettante a ciascun territorio è determinato, infatti, sulla base di una quota pro-capite ottenuta dividendo l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il numero totale dei lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di frontiera delle Regioni e Province autonome interessate. Tale quota viene quindi moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri residenti nei singoli territori considerati.

Lo schema di decreto prevede per la nostra Regione, così come per la Regione Piemonte e la Provincia autonoma di Bolzano, che le somme da ripartire siano versate dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Regione, la quale dovrà provvedere alla successiva attribuzione e liquidazione delle stesse secondo i criteri già in uso con il precedente Accordo, vale a dire:

- alle Unioni di Comuni, vale a dire alle Unités des Communes valdôtaines, in misura corrispondente al numero dei lavoratori frontalieri che, nell'anno di riferimento, abbiano svolto attività di lavoro dipendente nei Cantoni svizzeri interessati e risultino residenti nei Comuni di frontiera ricompresi nell'Unité medesima, sulla base dei dati forniti dai Cantoni e dal Ministero;
- ai Comuni di frontiera non ricompresi³, neppure parzialmente, in una Unité, secondo il medesimo criterio.

La scelta di attribuire le risorse alle Unités des Communes valdôtaines, ove presenti, trova fondamento nell'esigenza di concentrare risorse che, se ripartite direttamente tra i singoli Comuni, risulterebbero spesso di importo eccessivamente contenuto. L'aggregazione delle quote a livello di Unité consente, invece, di disporre di risorse di maggiore consistenza

³ In Valle d'Aosta, il solo Comune di Aosta.

finanziaria, favorendone l'impiego per interventi e investimenti di interesse sovracomunale e agevolando la programmazione e la realizzazione di opere aventi un impatto più significativo sul territorio.

Alla luce di quanto sopra illustrato e al fine di consentire a questa Regione di esprimere il proprio parere sul predetto schema di decreto (che si allega alla presente), si chiede a codesti Comuni (in quanto totalmente o parzialmente ricompresi entro la fascia di 20 chilometri dal confine italo-svizzero) di far pervenire eventuali osservazioni, proposte o elementi di valutazione entro sette giorni dal ricevimento della presente, decorsi i quali la Giunta regionale si pronuncerà comunque in merito.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -